



## **TITOLO IV ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN CIRCOLO PRIVATO**

Art. 30 - Definizione

Art. 31 - Attività svolta da associazioni e circoli aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali

Art. 32 - Attività svolta da associazioni e circoli non aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali

Art. 33 - Cessazione attività

## **TITOLO V NORME FINALI**

Art. 34 - Sanzioni e procedure

Art. 35 - Rinvio ad altre norme

Art. 36 - Entrata in vigore

Art. 37 - Pubblicità del Regolamento

## **TITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE**

### **Art. 1 - Finalità del Regolamento - Norme di base**

Il presente Regolamento determina le procedure e le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle proprie funzioni nel settore dell'attività di somministrazione attribuite al Comune dalle leggi vigenti ed in particolar modo da:

Legge regionale n. 6 del 02 Febbraio 2010 Testo unico delle Leggi Regionali in materia di commercio e fiere;

Art. 86 del T.U.L.P.S. ;

D.P.R. n. 235 del 4 aprile 2001 Regolamento recante la semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati;

D.P.R. n. 616/77;

nonché tutte le altre norme previste da leggi e da regolamenti, statali e regionali.

D. Lgs 26.03.2010 n. 59 di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

Inoltre si determinano le procedure e le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle proprie funzioni nel settore dei piccoli spettacoli ed intrattenimenti, da tenersi negli esercizi di somministrazione di cui agli artt. 68, 69 e 110 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773).

Saranno inoltre osservate tutte le direttive regionali e/o ministeriali già impartite o che saranno successivamente emanate.

Le relative procedure sono improntate ai criteri di semplificazione e trasparenza introdotti dalla Legge n.241/90.

Agli effetti del presente Regolamento si intende per:

- *legge regionale*: la legge regionale n. 6 del 02 Febbraio 2010

- *Ufficio*: Il Servizio Affari Generali

### **Art. 2 - Competenze**

Le competenze in materia spettano al Servizio Affari Generali ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000.

### **Art. 3 - Durata dei titoli autorizzativi**

I titoli autorizzativi hanno carattere permanente salvo che non si riferiscano ad attività da svolgersi per un determinato periodo.

#### **Art. 4 - Rispetto degli altri Regolamenti Comunali**

Chi intende effettuare l'attività di somministrazione alimenti e bevande a qualsiasi titolo è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, dei tributi locali (pubblicità e di occupazione suolo ed aree pubbliche).

#### **Art. 5 - Esposti all'Amministrazione Comunale**

Tutti gli esposti diretti all'Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento devono essere indirizzati all'*Ufficio* e presentati in forma scritta, in duplice copia in carta libera di cui una, debitamente protocollata, sarà restituita all'esponente.

Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell'istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa.

## **TITOLO II ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE IN PUBBLICI ESERCIZI**

#### **Art. 6 - Ambito di applicazione e definizioni**

Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto in locali od aree a tal fine attrezzate.

L'attività può essere effettuata:

- in appositi locali;
- in appositi locali mediante distributori automatici;
- in locali non aperti al pubblico (mense aziendali, spacci annessi alle aziende, amministrazioni, enti e scuole);
- presso il domicilio del consumatore;
- su aree pubbliche ai sensi del titolo II, capo I, sezione III della legge regionale n. 6/2010,

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia, così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione e l'attività deve essere svolta nei limiti previsti da quanto dichiarato nella scheda di notifica ai fini della registrazione ASL delle attività in campo alimentare.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto della loro attività

#### **Art. 7 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

- a) *somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto*, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;
- b) *superficie aperta al pubblico* l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell'operatore, se privata;
- c) *somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico* l'attività svolta dalle mense aziendali, dagli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nonché quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore;

- d) *attrezzature di somministrazione* tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali di cui alla lettera a), ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti;
- e) *somministrazione nel domicilio del consumatore*, l'organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate;
- f) *domicilio del consumatore* non solo la privata dimora, ma anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie.

S'intende inoltre per:

- a) *Attività di somministrazione in forma stagionale*, quella svolta per uno o più periodi, non inferiori a 60 giorni e non superiori a 240 giorni per anno solare;
- b) *Attività di somministrazione temporanea*, quella svolta in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone;
- c) *Dichiarazione di Inizio Attività*, la dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni richieste ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- d) *Piccoli trattenimenti musicali senza ballo*: l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, concerti, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e di manifestazioni similari, l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti;
- e) *Preposto*, la persona cui è affidata l'effettiva conduzione del singolo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- f) *Procedura di notifica* per la registrazione ex regolamento CE 852/2004, la comunicazione da inoltrare al Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Asl, con cui l'interessato si qualifica quale operatore del settore alimentare e dichiara il rispetto delle norme igienico sanitarie, prescritte dalla legge ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- g) *Proroga dell'attivazione di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande*: la richiesta da parte del titolare, in casi di comprovata necessità, di procedere all'apertura in un termine superiore ai 180 gg. decorrenti dal rilascio dell'autorizzazione, previsti dall'art. 8 comma 6 della Legge Regionale n° 14/2003 e s.m.i.;
- h) *Requisiti morali*, le condizioni richieste ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, attinenti alla condotta dell'esercente o aspirante tale in ordine al rispetto dell'art. 65 della Legge regionale;
- i) *Requisiti professionali*, le condizioni richieste dall'art. 66 della Legge regionale ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, attinenti al possesso, da parte dell'esercente o aspirante tale, delle capacità professionali ritenute indispensabile per l'esercizio dell'attività medesima;
- l) *Titoli abilitativi all'esercizio della somministrazione*: qualunque atto autorizzatorio o dichiarativo (autorizzazione o S.c.i.a.) necessario ai fini dell'esercizio dell'attività;
- m) *Piano di Zonizzazione Acustica Comunale*: la suddivisione del territorio comunale in classi omogenee dal punto di vista acustico, per ciascuna delle quali vengono stabiliti i limiti massimi accettabili di rumore diurno e notturno, mediante attribuzione di una classe acustica (in base alle caratteristiche intrinseche delle aree medesime, a titolo esemplificativo: densità di popolazione, presenza di attività produttive e commerciali

#### **Art. 8 - Ufficio competente a ricevere le domande**

All' *Ufficio* è demandata la competenza per l' istruttoria sulle domande per l' inizio dell' attività o trasferimento di sede, sulle comunicazioni di subingresso ed il rilascio delle conseguenti autorizzazioni.

Il Responsabile dell' *Ufficio* può nominare uno o più responsabili di procedimento ai quali verrà affidata la responsabilità dell' istruttoria delle pratiche.

La domanda per ottenere il rilascio dell' autorizzazione deve essere indirizzata al Comune Servizio Affari Generali Ufficio Commercio, nelle forme stabilite negli articoli successivi, sottoscritte dal richiedente e corredate dai documenti o dalle dichiarazioni necessarie a comprovare il possesso dei requisiti personali e l' adempimento delle altre condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti per l' esercizio dell' attività richiesta.

Se inviata tramite il servizio postale deve essere sempre allegata fotocopia del documento di identità del richiedente.

Per le pratiche pervenute che non siano complete nelle prescritte dichiarazioni e/o nella documentazione, entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricezione deve essere data comunicazione all' interessato, direttamente o con lettera raccomandata o notificata, delle cause di irregolarità o delle incompletezze riscontrate, ricordando che i termini per il rilascio dell' autorizzazione, o per il maturare dell' eventuale silenzio-assenso, ricominceranno a decorrere dalla data in cui la domanda sarà regolarmente completata.

La regolarizzazione deve avvenire, da parte dell' utente, entro il termine massimo di giorni trenta dal ricevimento della comunicazione. In caso di inottemperanza la domanda verrà rigettata ed archiviata.

La domanda in bollo, il cui modello viene messo a disposizione dall' *Ufficio*, dovrà contenere:

le generalità, la nazionalità, il codice fiscale e l' eventuale domicilio fiscale del richiedente;

per i soggetti diversi dalle persone fisiche, oltre al codice fiscale, anche la denominazione o ragione sociale o ditta e le generalità del legale rappresentante e la partita Iva;

la certificazione od autocertificazione del possesso dei requisiti morali di cui all' art. 5 della *legge regionale*:

▶ del richiedente se persona fisica;

▶ del legale rappresentante, dei soci e/o membri del consiglio di amministrazione se società od associazioni od organismo collettivo;

▶ dell' eventuale persona delegata;

la certificazione od autocertificazione del possesso del requisito professionale di cui all' art. 66 della *legge regionale*:

▶ del richiedente se titolare di impresa individuale;

▶ del legale rappresentante o eventuale delegato in caso di società o associazione od organismo collettivo;

▶ l' ubicazione dell'esercizio;

▶ l' indicazione della superficie di somministrazione e di servizio;

Dovranno essere allegati anche i seguenti documenti:

a) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità dei locali nel quale si intende esercitare l' attività;

b) pianta planimetrica dei locali almeno in scala 1:100, con indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all' attività di somministrazione debitamente sottoscritta da un tecnico abilitato, dalla quale dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità;

c) la certificazione od autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;

d) la scheda di notifica ai fini della registrazione ASL delle attività in campo alimentare da inoltrarsi, a cura dell' *Ufficio*, all' ASL competente per territorio;

e) il certificato di prevenzione incendi, se ne ricorrono gli estremi;

f) la certificazione od autocertificazione della disponibilità di parcheggi;

g) la documentazione di previsione di impatto acustico, se ne ricorrono gli estremi;

h) marca da bollo per l' autorizzazione;

i) copia del documento di identità del richiedente;

l) facoltativamente eventuale copia dei documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati e/o tutti i documenti che possono essere utili ad una celere definizione dell'istruttoria.

I documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g) e h) potranno essere presentati anche successivamente al rilascio dell' autorizzazione ma comunque prima dell' inizio dell' attività.

Nei casi di rappresentanza legale dovrà essere unita anche la dichiarazione di accettazione del delegato, con firma autenticata nei modi di legge.

#### **Art. 9 - Rilascio o diniego dei titoli autorizzativi . Divieto di prosecuzione attività**

Esaurita la fase istruttoria, da completarsi entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento della domanda, fatti salvi gli eventuali periodi di sospensione, il responsabile del procedimento sottopone al Responsabile dell' *Ufficio* il risultato dell' istruttoria stessa e le proposte che ritiene di suggerire.

Del provvedimento finale, da emettersi entro lo stesso termine di cui al periodo precedente, è data comunicazione all' interessato. L'eventuale diniego debitamente motivato è notificato nei modi di legge.

Del rilascio dei titoli autorizzativi il responsabile del procedimento ne dà comunicazione agli enti od uffici competenti elencati all' art. 69 comma 13 della *legge regionale*.

In ogni caso, qualora sussistano ragioni di pubblico interesse, il Responsabile dell' *Ufficio* può annullare l' atto illegittimamente formatosi salvo che, ove ciò sia possibile, l' interessato provveda a sanare i vizi entro un termine prefissato.

#### **Art. 10 – Autorizzazione e Segnalazione certificata di inizio attività**

1. L'attività di *somministrazione di alimenti e bevande* non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione amministrativa prescritta dall'art. 69 comma 3 della Legge Regionale e s.m.i..

2. L'autorizzazione amministrativa alla *somministrazione di alimenti e bevande* è sostituita da *Segnalazione Certificata di Inizio Attività* (S.C.I.A. ad efficacia immediata) ai sensi dell'art. 19 comma 2 secondo periodo della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, nei seguenti casi:

a) subingresso in proprietà o in gestione dell'attività di *somministrazione di alimenti e bevande*;

3. L'autorizzazione amministrativa alla *somministrazione di alimenti e bevande* è sostituita da *Segnalazione Certificata di Inizio Attività* (S.C.I.A. ad efficacia differita) ai sensi dell'art. 19 comma 2 primo periodo della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni, nei seguenti casi:

a) trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

b) ampliamento di superficie di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;

c) l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati nel comma 6 dell'art. 3 della Legge 25 agosto 1991, n. 287

4. L'esercizio dell'attività comunicata con la *Segnalazione Certificata di Inizio Attività*, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo, può aver luogo dalla data di presentazione della medesima, ferme restando le ulteriori procedure previste da normative di settore (ad es. procedura di notifica ai fini della registrazione ex Reg.to CE 852/2004).

#### **Art. 11 - Inizio attività**

L'attività deve essere iniziata entro il termine massimo anni due dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo.

Prima di iniziare l'attività e comunque entro trecentosessantacinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, il titolare dell' autorizzazione deve porsi in regola con le vigenti norme edilizie, urbanistiche, di destinazione d' uso, igienico sanitarie.

Devono inoltre essere soddisfatti i criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. Interno n. 564/1992.

Costituiscono giustificato motivo di proroga, da richiedersi per iscritto da parte dell' interessato:

- il ritardo nel rilascio delle concessioni, autorizzazioni od abilitazioni edilizie necessarie per l' avvio delle opere di sistemazione dei locali da parte del Comune;

- l' incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo.

La proroga non è concessa in caso di mancata richiesta delle autorizzazioni e abilitazioni urbanistico edilizie e/o igienico sanitarie od in caso di colpevole ritardo nell' avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

L' attività può essere sospesa solamente per un periodo massimo continuativo di mesi dodici, previa comunicazione scritta da inoltrarsi all' *Ufficio*.

#### **Art. 12 - Ampliamento degli esercizi**

L' ampliamento della superficie degli esercizi di somministrazione è soggetto a *Segnalazione Certificata di Inizio Attività* (S.C.I.A. ad efficacia differita) redatta su apposito modello da inoltrarsi all' *Ufficio*.

Nella comunicazione deve essere dichiarato il rispetto:

- delle norme urbanistico edilizie e sulla destinazione d' uso;
- delle norme igienico sanitarie;
- dei regolamenti di polizia urbana ed annonaria.

Dovrà essere allegata la scheda di notifica ai fini della registrazione ASL delle attività in campo alimentare da inoltrarsi, a cura dell' *Ufficio*, all' ASL competente per territorio.

L' ampliamento potrà essere effettuato decorsi trenta giorni dall' invio della comunicazione sempre che non siano pervenute comunicazioni da parte dell' *Ufficio* relative all' interruzione dei termini del silenzio assenso.

#### **Art. 13 - Subingresso nell' attività**

Il subingresso in proprietà o gestione nell' attività è soggetto a *Segnalazione Certificata di inizio attività* (S.C.I.A. ad efficacia immediata) e determina la reintestazione nei confronti del subentrante. La comunicazione, il cui modello viene fornito dall' *Ufficio*, deve contenere i dati di cui all' art. 8 del presente Regolamento e dovrà essere allegato obbligatoriamente

- copia del contratto di cessione azienda redatto nelle forme di legge vigenti e debitamente registrato;
- scheda di notifica ai fini della registrazione ASL delle attività in campo alimentare da inoltrarsi, a cura dell' *Ufficio*, all' ASL competente per territorio;

Con il ricevimento o deposito della comunicazione presso l' *Ufficio*, l' attività potrà essere immediatamente svolta dal subentrante, senza interruzione temporale alcuna, purché siano soddisfatti i requisiti di cui agli art. 65 e 66 della *legge regionale*.

A seguito subingresso a causa di morte del titolare, colui che subentra può continuare l' attività senza interruzione per ulteriori trecentosessantacinque giorni dalla data del decesso, termine massimo entro il quale deve essere presentata la richiesta di reintestazione dell' autorizzazione contenente i dati di cui all' art. 8 del presente Regolamento ed allegando la documentazione che attesti il diritto avanzato.

Tale termine può essere prorogato di ulteriori mesi sei per ragioni non imputabili alla parte interessata, previa richiesta scritta.

Entro il termine di mesi diciotto dalla data del decesso, la parte interessata deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all' art. 66 della *legge regionale*.

#### **Art. 14 - Delega dell' attività**

Il titolare dell' autorizzazione può delegare ad un soggetto preposto la conduzione dell' attività purché costui sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66 della *legge regionale*.

La delega deve essere fatta per iscritto e sottoscritta per accettazione dal delegato.

L' atto di delega deve essere allegato alla domanda di rilascio autorizzazione oppure, ad attività già avviata, deve pervenire entro trenta giorni dalla data di conferimento dell' incarico.

Il nominativo del delegato (preposto) dovrà essere riportato in calce al titolo autorizzativi.

#### **Art. 15 - Revoca della autorizzazione**

L' autorizzazione viene revocata quando:

- a) l' attività non viene attivata entro due anni dalla data del rilascio, salvo proroga concessa;
- b) l' attività viene sospesa per un periodo superiore ai dodici mesi;
- c) non vengono rispettate le norme sul subingresso;
- d) vengono meno i requisiti di cui all' articolo 65 o 66 della *legge regionale*;
- e) vengono meno i requisiti di sorvegliabilità dei locali e la loro conformità alle norme urbanistiche, igienico sanitarie, prevenzione incendi e sicurezza;
- f) viene meno l' effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita e non viene presentata richiesta di trasferimento in una nuova sede;
- g) quando il titolare dell' autorizzazione non osserva i provvedimenti di sospensione dell' autorizzazione.

Nei casi previsti al precedente punto e) la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell' attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore ai novanta, termine entro il quale il titolare può ripristinare i requisiti mancanti.

Gli atti di sospensione e revoca sono eseguiti nel rispetto delle procedure dettate dalla legge 241/90 per la comunicazione dell' avvio del procedimento.

#### **Art. 16 - Variazioni nel corso dell' attività - Cessazione dell' attività**

Nel corso dello svolgimento dell' attività è obbligatorio comunicare all' *Ufficio*, entro e non oltre dieci giorni dall' avvenuto fatto, tutte le variazioni legate a:

- titolarità o ragione sociale;
- modifica dei locali o delle attrezzature tecnologiche (quali ad esempio aspiratori fumo/vapori, impianti di cottura, condizionamento, riscaldamento, amplificazione suoni);
- denominazione di riferimento;
- introduzione di attività complementari od accessorie;
- revoca e/o nomina del delegato (preposto).

La cessazione dell' attività deve essere comunicata per iscritto entro e non oltre trenta giorni dall' avvenuto fatto, allegando l' autorizzazione stessa.

Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate utilizzando l' apposito modello messo a disposizione dall' *Ufficio*.

#### **Art. 17 - Attività stagionale**

Per stagionalità si intende lo svolgimento dell' attività di somministrazione per un periodo non inferiore ai tre mesi e non superiore ai sei mesi nell' arco dell' anno, anche in modo non continuativo.

In ogni caso non può intercorrere una chiusura superiore ai dodici mesi fra i vari periodi lavorativi.

Per il rilascio delle autorizzazioni valgono le norme stabilite dalla *legge regionale* e dal presente Regolamento.

#### **Art. 18 - Autorizzazioni temporanee**

Il rilascio di autorizzazioni temporanee per la somministrazione di alimenti e bevande può avvenire solamente in occasione di riunioni straordinarie di persone, manifestazioni folcloristiche e festeggiamenti di natura locale, anche se svolte a titolo gratuito.

La domanda, che deve pervenire almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, deve contenere i seguenti dati:

- le generalità, la nazionalità, il codice fiscale e l' eventuale domicilio fiscale del richiedente;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche, oltre al codice fiscale, anche la denominazione o ragione sociale o ditta e le generalità del legale rappresentante e la partita Iva;
- la certificazione od autocertificazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 65 e 66 della legge regionale del richiedente;

l'ubicazione dell'esercizio di somministrazione;

relazione descrittiva del tipo di manifestazione e del tipo di somministrazione da attivarsi;

Dovranno essere allegati anche i seguenti documenti:

a) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità dei locali o dell'area;

b) pianta planimetrica dei locali e/o dell'area, con indicazione della superficie utilizzate per i vari scopi;

c) scheda di notifica ai fini della registrazione ASL delle attività in campo alimentare da inoltrarsi, a cura dell'*Ufficio*, all'ASL competente per territorio;

d) marca da bollo per l'autorizzazione;

e) copia del documento di identità del richiedente;

f) facoltativamente eventuale copia dei documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati e/o tutti i documenti che possono essere utili ad una celere definizione dell'istruttoria.

Nei casi di rappresentanza legale dovrà essere unita anche la dichiarazione di accettazione del delegato, con firma autenticata nei modi di legge.

L'autorizzazione ha validità solo per i luoghi indicati e durata non superiore a quella della manifestazione terminata la quale dovrà essere restituita all'*Ufficio*.

È vietata la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore ai 21 per cento del volume.

Per il rilascio delle autorizzazioni temporanee valgono le norme stabilite dal presente Regolamento.

#### **Art. 19 - Commissione consultiva comunale**

È istituita la Commissione consultiva comunale che risulta composta dai sotto elencati membri con diritto di voto:

- ▶ Sindaco o suo delegato con compiti di presidenza;
- ▶ un rappresentante delle associazioni degli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione;
- ▶ un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore;
- ▶ un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti;
- ▶ un rappresentante della Camera di Commercio di Brescia;
- ▶ il Responsabile del Servizio Affari Generali o suo delegato;

Oltre ai membri effettivi possono essere nominati i supplenti.

I membri che dovessero cessare prima della scadenza vanno sostituiti immediatamente con il proprio supplente, se nominato, o da nuovi membri designati dalla stessa organizzazione.

I compiti della Commissione Consultiva sono quelli di esprimere parere obbligatorio sulle materie ed argomenti stabiliti dal comma 3 dell'art. 78 della *legge regionale*.

Il funzionamento della Commissione viene così disciplinato:

1. è nominata dal Sindaco e la sua durata in carica è uguale a quella dell'organo che la nomina;
2. si riunisce su richiesta del Sindaco o di almeno un terzo dei componenti. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti e votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente;
3. le sedute sono pubbliche ed a tal fine copia dell'ordine di convocazione deve essere pubblicato all'Albo Pretorio per almeno cinque giorni;
4. di ogni seduta deve essere redatto verbale ed i pareri rilasciati devono essere debitamente motivati;
5. il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tutte le riunioni della Commissione che si svolgono nel corso di un anno solare, viene considerato decaduto e sostituito nell'incarico. La decadenza viene comunicata all'interessato dal Responsabile dell'*Ufficio* a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
6. l'ordine di convocazione deve essere inviato dal personale addetto all'*Ufficio* ad ogni componente della Commissione almeno cinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento

delle riunioni e deve contenere il luogo, la data e l' ora di svolgimento della seduta nonché un elenco analitico degli argomenti in discussione.

#### **Art. 20 - Programmazione delle attività di somministrazione sul territorio comunale**

La eventuale programmazione dello sviluppo della rete di somministrazione alimenti e bevande sul territorio comunale, nel rispetto dei criteri regionali ed avente validità quadriennale, verrà determinata dalla Giunta Comunale con atto proprio.

Il comma 4 dell' art. 68 della *legge regionale* elenca le attività di somministrazione che non sono sottoposte a programmazione, per le quali il rilascio dell' autorizzazione è atto dovuto qualora siano soddisfatti i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

#### **Art. 21 - Casi particolari**

1. Ai sensi dell'art. 68, comma 4, della Legge Regionale gli indirizzi di programmazione definite dalla Giunta Regionale non si applicano per il rilascio della autorizzazioni relative all' attività di *somministrazione di alimenti e bevande* che si effettuano:

a) al domicilio del consumatore;

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;

e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;

f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

h) nei mezzi di trasporto pubblici.

2. Le attività di somministrazione di cui al comma precedente non possono essere trasferite in maniera disgiunta dall'attività principale e decadono al venir meno dell'attività stessa.

Gli esercizi in tal modo autorizzati non potranno trasferirsi.

#### **Art. 22 - Limiti di distanza**

Nell' atto di programmazione di cui al precedente articolo 20, possono essere previsti i limiti di distanza che devono essere rispettati per l' apertura di nuovi esercizi di somministrazione da:

- luoghi di riposo e/o cura;

- luoghi destinati al culto religioso;

- scuole di ogni tipo e grado;

- particolari zone di carattere storico e/o artistico;

- da particolari zone caratterizzate da pubblico interesse per motivi di addensamento di traffico;

- da particolari zone caratterizzate da pubblico interesse per motivi di tutela della quiete pubblica;

- da particolari zone caratterizzate da pubblico interesse per motivi di tutela della pubblica sicurezza.

#### **Art. 23 - Parcheggi**

L' apertura di nuovi esercizi ed il trasferimento di quelli esistenti in nuovi locali, è subordinato alla individuazione o creazione di parcheggi, indispensabili per la funzionalità e la fruibilità degli stessi da parte dell' utenza, nel rispetto delle dimensioni minime definite dalle vigenti norme tecniche di attuazione del PRG.

La disponibilità dei parcheggi può essere conseguita anche mediante accordi con i proprietari di altre aree, purché ne venga garantito l'uso durante le ore di apertura dell'esercizio di somministrazione.

#### **Art. 24 - Disciplina degli orari - Chiusure temporanee**

Gli orari di apertura sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto dei limiti determinati dal Sindaco con proprio atto.

L'orario prescelto, che può essere differenziato per giorni della settimana e/o periodi dell'anno, comprensivo anche degli eventuali giorni di riposo infrasettimanale, deve essere comunicato per iscritto all'*Ufficio* prima dell'inizio dell'attività.

Detto obbligo è valido anche in caso di trasferimento dei locali di somministrazione.

In corso di esercizio dell'attività vi è la possibilità di variare l'orario previa comunicazione scritta con almeno due giorni di anticipo.

Gli orari prescelti devono essere pubblicizzati mediante appositi cartelli ben visibili, posti all'interno ed all'esterno del locale di somministrazione.

Le modifiche occasionali degli orari a livello giornaliero, per esigenze personali dell'esercente, non sono soggette a comunicazione.

Le attività di somministrazione a carattere misto che svolgono anche attività commerciale e/o di servizio, osservano la disciplina degli orari dell'attività dichiarata prevalente.

Le attività di somministrazione esercitate all'interno dei distributori di carburanti osservano gli orari di esercizio dell'impianto.

Le chiusure temporanee superiori a giorni trenta consecutivi devono essere preventivamente comunicate per iscritto all'*Ufficio*.

#### **Art. 25 - Programmi di apertura per turni**

Per garantire idonei livelli di servizio all'utenza, soprattutto nel periodo estivo, possono essere predisposti programmi di aperture per turno degli esercizi di somministrazione tenendo conto delle eventuali tipologie prescelte dall'esercente.

Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante un apposito avviso ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.

In caso di inottemperanza a quanto disposto dal presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 17 bis comma 3 del T.U.L.P.S..

#### **Art. 26 - Attività accessorie**

L'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini è ammesso previa dichiarazione da effettuarsi all'interno della domanda di autorizzazione oppure, successivamente, previa comunicazione scritta.

Deve essere rispettata la vigente normativa relativa all'inquinamento acustico e quindi, a tal fine, la documentazione di previsione di impatto acustico deve essere allegata alla domanda di autorizzazione oppure alla comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

L'attività può essere svolta purché non venga allestito apposito locale oppure predisposto l'arredamento in modo tale da creare una divisione netta fra l'area di somministrazione e l'area di visione delle trasmissioni.

Gli apparecchi devono essere installati in modo tale che non vi sia possibilità di visione delle trasmissioni da parte di persone stazionanti fuori dai locali del pubblico esercizio e soprattutto che non vengano intralciati le normali manovre di deflusso degli avventori.

L'esercizio dei giochi leciti è ammesso purché ciò sia stato dichiarato nella domanda di autorizzazione, nella comunicazione di subingresso, oppure, successivamente previa comunicazione scritta.

Per l'installazione ed il funzionamento degli apparecchi da gioco, di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. comma 6 e comma 7, si demanda a quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Lo svolgimento all' interno dell' esercizio di piccoli spettacoli e/o intrattenimenti è sempre ammesso, purché

- a) gli impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini devono rispettare la normativa sull' impatto acustico funzionando con tonalità moderate e comunque nel rispetto delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili;
- b) i predetti intrattenimenti devono avvenire senza ballo;
- c) in sale con capienza e afflusso non superiore a 100 persone ove la clientela acceda per la consumazione;
- d) non possono essere apprestati elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo;
- e) non devono esserci né pagamento di biglietto d'ingresso né aumento nei costi delle consumazioni;
- f) l'attività musicale deve essere assolutamente accessoria e mai prevalente, ma svolgersi contestualmente all'attività di somministrazione;
- g) dovranno evitarsi affollamenti che potrebbero rendere difficoltoso, rispetto alla ricettività del locale, il flusso degli avventori o essere pregiudizievoli per la pubblica incolumità;
- h) dovranno essere rispettate le disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili;
- i) la diffusione musicale dovrà essere sospesa dalle ore 14,00 alle 16,00 e cessare alle ore 24,00;

#### **Art. 27 - Esposizione delle autorizzazioni - Pubblicità dei prezzi**

L' esercente ha l' obbligo di esporre, oltre agli orari di esercizio, all' interno del locale in modo ben visibile:

- l' autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune;
- copia della scheda di notifica ai fini della registrazione delle attività in campo alimentare inoltrata all' ASL competente per territorio;
- la tabella delle bevande somministrabili;
- la tabella dei giochi proibiti se si è avvalso della facoltà di detenere i giochi leciti e/o gli apparecchi da gioco;
- il prezzo di vendita di tutti i prodotti in vendita esposti sul banco, nelle vetrine interne ed esterne o in altro luogo.

L' esercente ha l' obbligo di esporre ben visibile anche all'esterno e comunque leggibile dall'esterno l' eventuale menù il quale deve inoltre essere posto a disposizione della clientela prima dell' ordinazione, comprendente in modo chiaro anche l' eventuale componente del servizio o del coperto.

All' interno del locale inoltre devono essere ben visibili le indicazioni relative alle porte di ingresso ed uscita ed alle eventuali uscite di sicurezza, ai servizi igienici.

In ottemperanza alle disposizioni dettate dall' art. 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 , i cartelli di divieto di fumo devono essere apposti in modo ben visibile sulle porte di ingresso ed in tutti i locali dell' esercizio.

Sono fatte salve le disposizioni sull' esposizione dei prezzi ed elenco materie prime utilizzate nella preparazione degli alimenti.

#### **Art. 28 - Limitazioni all'esercizio dell'attività.**

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

Il sindaco con propria ordinanza, sentito il parere della commissione comunale, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume

### **TITOLO III DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

#### **Art. 29 - Somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici**

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività e all'uopo attrezzati è soggetta al rilascio di autorizzazione per gli esercizi di somministrazione ed è assoggettata ai *requisiti morali e professionali* di cui all'art. 65 e 66 della legge regionale ed agli altri obblighi del presente regolamento.

2. Nei casi diversi da quelli sopra indicati (ovvero relativi a distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande collocati in locali/aree non esclusivamente adibiti a tale attività) si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prevede la presentazione di apposita comunicazione.

3. E' vietato somministrare mediante distributori automatici bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

### **TITOLO IV ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN CIRCOLO PRIVATO**

#### **Art. 30 - Definizione**

L'attività di somministrazione alimenti e bevande da parte dei circoli privati è disciplinata dal D.P.R. n. 235 del 4 aprile 2001.

Le presenti disposizioni si applicano alle associazioni ed agli altri enti non commerciali che svolgono attività non commerciale di somministrazione alimenti e bevande a favore dei propri associati, conformemente alle clausole stabilite dall' art. 148 comma 8 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, da inserirsi nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata:

- divieto di distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia prevista dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell' ente in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l' effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati e partecipanti maggiori di età il diritto di voto e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell' associazione;
- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- eleggibilità degli organi amministrativi, principio di voto singolo, sovranità dell' assemblea dei soci, associati o partecipanti, i criteri di loro ammissione od esclusione;
- intrasmissibilità della quota o del contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

#### **Art. 31 - Attività svolta da associazioni e circoli aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali**

Le associazioni ed i circoli aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell' Interno che intendono svolgere direttamente attività di

somministrazione alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano all' *Ufficio* una Segnalazione Certificata di inizio attività. Detta denuncia assolve anche gli obblighi di cui all' art. 86 del TULPS.

Nella S.C.I.A. il legale rappresentante dichiara:

- le proprie generalità complete e la sua qualifica;
- le generalità complete dell' associazione o circolo;
- l' ente od organizzazione nazionale con finalità assistenziali al quale l' associazione o circolo aderisce con gli estremi dell' adesione;
- il tipo di attività di somministrazione che si intende esercitare;
- l' ubicazione e la superficie dei locali che si intendono adibire alla somministrazione;
- che l' associazione si trova nelle condizioni previste dall' art. 148 commi 3, 5 e 8 del D.P.R. 917/86;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 575/65;
- che il locale ove si esercita l' attività di somministrazione è conforme alle prescrizioni urbanistico-edilizie, igienico-sanitarie ed ai criteri di sicurezza/sorvegliabilità;
- di essere in possesso del certificato di prevenzioni incendi, se ne ricorrono gli estremi;
- che l' attività di somministrazione è gestita direttamente oppure affidata a terzi in possesso dei requisiti professionali di cui all' art. 6 della *legge regionale*.

Alla S.C.I.A. deve essere allegata:

- copia dell' atto costitutivo o dello statuto dell' associazione;
- planimetria dei locali;
- scheda di notifica ai fini della registrazione all' ASL delle attività in campo alimentare da inoltrarsi, a cura dell' *Ufficio*, all' ASL competente per territorio.

In caso di trasferimento di sede è obbligatorio effettuare la denuncia nei modi, forme e contenuti sopra menzionati.

In caso di cessazione dell' attività il legale rappresentante è tenuto a darne comunicazione entro e non oltre trenta giorni dalla data dell' avvenuto fatto.

Il responsabile del procedimento, entro 60 giorni dal ricevimento della S.C.I.A. deve compiere le necessarie verifiche ed eventualmente chiedere l' adozione dei provvedimenti interdettivi previsti dalla normativa vigente.

### **Art. 32 - Attività svolta da associazioni e circoli non aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali**

Le associazioni ed i circoli non aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell' Interno che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano all' *Ufficio* una domanda di autorizzazione in bollo.

Nella domanda il legale rappresentante dichiara:

- le proprie generalità complete e la sua qualifica;
- le generalità complete dell' associazione o circolo;
- il tipo di attività di somministrazione che si intende esercitare;
- l' ubicazione e la superficie dei locali che si intendono adibire alla somministrazione;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 575/65;
- che il locale ove si esercita l' attività di somministrazione è conforme alle prescrizioni urbanistico-edilizie, igienico-sanitarie ed ai criteri di sicurezza/sorvegliabilità;
- di essere in possesso del certificato di prevenzioni incendi, se ne ricorrono gli estremi;
- che l' attività di somministrazione è gestita direttamente oppure affidata a terzi in possesso dei requisiti professionali di cui all' art. 6 della *legge regionale*.

Alla domanda deve essere allegata copia:

- dell'atto costitutivo o dello statuto dell' associazione o circolo;
- una marca da bollo da apporre sull' autorizzazione;
- scheda di notifica ai fini della registrazione all' ASL delle attività in campo alimentare da inoltrarsi, a cura dell' *Ufficio*, all' ASL competente per territorio.

Il responsabile del procedimento verifica che lo statuto preveda le modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità.

L'autorizzazione, nel rispetto della programmazione di cui all' art. 24 del presente Regolamento, si intende rilasciata qualora entro 45 giorni dal ricevimento della domanda il Responsabile dell' *Ufficio* non abbia comunicato l' eventuale diniego.

L'autorizzazione assolve anche agli obblighi di cui all' art. 86 del TULPS.

In caso di trasferimento di sede è obbligatorio presentare richiesta di autorizzazione nei modi e contenuti sopra menzionati.

In caso di cessazione dell' attività deve essere data comunicazione entro trenta giorni dalla data dell' avvenuto fatto.

### **Art. 33 - Cessazione attività**

Qualora l' attività in oggetto venga svolta in assenza di denuncia di inizio attività o di autorizzazione, nonché qualora si riscontri la mancanza dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti, il Responsabile dell' *Ufficio* ordina la cessazione dell' attività.

In caso di violazione alle disposizioni legislative e regolamentari si applicano le sanzioni previste dall' art. 17 bis del T.U.L.P.S. Gli eventuali atti di sospensione e revoca sono eseguiti nel rispetto delle procedure dettate dalla legge 241/90.

## **TITOLO V NORME FINALI**

### **Art. 34 - Sanzioni e procedure**

Per la determinazione e l' applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto da altre norme e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24/11/81 n. 689.

L' autorità competente a ricevere il rapporto di cui all' art. 17 della legge n. 689/81 ed il ricorso, viene individuata nel persona del Sindaco.

L' ordinanza di ingiunzione o l' ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall' obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

In caso di mancato rispetto dell' ordinanza di imposizione di obblighi, di sospensione o di cessazione di attività o comportamenti, l' Autorità Comunale competente potrà applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dall' art. 20 della legge n. 689/81 e verranno attivate le procedure coattive ai sensi art. 20 della legge n. 689/81 ed ai sensi degli artt. 21, 21 bis, 21 ter, 21 quater e 21 quinquies della legge n. 241/90.

In caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente Regolamento, se non già sanzionate da altre fonti normative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 75 ad 500 (è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi della Legge n. 689/1981).

In caso di mancato rispetto dell' ordinanza, di imposizioni e di obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 ad 500 (è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi della Legge n. 689/1981).

Si applicano le disposizioni dettate dall' art. 80 della *legge regionale* e dall' art. 17 bis del T.U.L.P.S..

### **Art. 35 - Rinvio ad altre norme**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla vigente normativa citata all' art. 1.

**Art. 36 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, composto da trentasette articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti del vigente Statuto Comunale.

**Art. 37 - Pubblicità del Regolamento**

Il presente Regolamento viene pubblicizzato quanto più possibile anche attraverso il sito web comunale.

Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall' articolo 25 Legge 241/1990 e relativo Regolamento Comunale sulle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi , chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione.